




STATUTO



FINALITA' - SOCI - ASSEMBLEE

1) E' costituita a norma dell'articolo 18 della Costituzione Italiana e degli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile una associazione aconfessionale con scadenza indeterminata, senza fine di lucro ed apolitica, denominata "CIRCOLO LIGORIO ACADEMY".

L'associazione ha sede in Torino, Via Baveno 25, ma potrà istituire anche altrove sedi secondarie, dipendenze e rappresentanze.

2) L'associazione persegue lo scopo di divulgare la ginnastica e le arti marziali nell'ambito di un circoscritto gruppo di soci del Circolo appassionati cultori delle discipline ginniche educative.

3) Il patrimonio del sodalizio sarà costituito dalle quote sociali, dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà del sodalizio, da eventuali fondi di riserva formati con eccedenza di bilancio, e da ogni eventuale donazione, irrogazione o lascito.

Le quote sociali non sono ne trasmissibili, ne rivalutabili e non possono essere in nessun caso rimborsate.

E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

4) Possono far parte dell'associazione persone di ambo i sessi purché in possesso di indubbi requisiti di moralità i quali accettano la finalità dell'Associazione intendono prestarsi alla diffusione del loro spirito.

Potranno inoltre associarsi altre associazioni o circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli del Circolo.

I soci sono divisi nelle seguenti categorie:

- soci sostenitori
- soci effettivi
- soci onorari
- soci allievi

Sono soci effettivi coloro che entreranno a far parte dell'associazione con l'osservanza delle modalità previste infra all'art. 6.

Sono soci sostenitori i soci effettivi che sottoscrivono altresì la quota che verrà determinata di anno in anno dal Consiglio per far parte della categoria.

Sono soci onorari quelli che saranno distinti per meriti eccezionali in armonia con le finalità dell'Associazione o che comunque siano chiamati a farne parte con deliberazione assembleare.

Sono soci allievi coloro che, al momento della domanda di iscrizione non hanno ancora compiuto i 18 anni.

Tali soci devono essere rappresentati da un parente od affine, che risponderà per tutto quanto di competenza al socio allievo.

L'elenco dei soci, con le relative qualifiche, sarà contenuto in appositi libri.

5) Coloro che aspirano a divenire soci effettivi della Associazione, possono inoltrare domanda di ammissione al Consiglio specificando le generalità, la professione e la residenza abituale.

L'elenco delle domande degli aspiranti soci resterà esposto nella sede della associazione per almeno tre giorni prima che le domande stesse passino all'esame del Consiglio Direttivo.

Durante tale periodo di tempo ogni socio potrà, e dovrà, esporre ai componenti del Consiglio Direttivo il proprio dissenso all'ammissione del nuovo socio.

Decorso il termine suddetto, il Consiglio esaminerà le domande degli aspiranti soci, deliberando a maggioranza di due terzi dei suoi componenti l'eventuale ammissione all'Associazione.

Le relative votazioni avverranno in unica riunione, in forma segreta.

Dall'esito della votazione verrà tempestivamente data comunicazione, a cura del Segretario, all'aspirante socio.

In caso di esito negativo, la comunicazione non dovrà contenere alcuna motivazione; la persona rispetto cui sia stata negata l'iscrizione al sodalizio non potrà proporre nuova domanda di ammissione prima che siano trascorsi almeno DUE anni dalla precedente domanda respinta.

In caso di esito positivo, nella comunicazione da inviarsi al nuovo socio dovrà essere assegnato un termine, non inferiore ai trenta giorni, entro cui il nuovo socio dovrà, a pena di decadenza, soddisfare i propri doveri nei confronti della quota associativa, nella misura richiesta dal Consiglio Direttivo ed approvata annualmente dall'Assemblea dei soci.

6) I soci, ad eccezione di quelli onorari, entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza dei rispettivi termini associativi annuali, dovranno versare nelle casse dell'Associazione la quota associativa annua determinata, per le diverse categorie, dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio preventivo di esercizio.

7) I soci onorari vengono nominati dall'Assemblea con il voto favorevole dei due terzi dei presenti, su proposta motivata del Consiglio Direttivo.

8) La qualità di socio si perde per dimissioni o per decadenza.

Le dimissioni dovranno essere fatte pervenire in forma scritta al Consiglio Direttivo almeno TRE mesi prima della scadenza di ciascun periodo associativo, sotto pena di non efficacia. In casi particolari è tuttavia in facoltà dal Consiglio Direttivo accettare dimissioni presentate anche fuori dei predetti termini, ma comunque non oltre il 31 Dicembre dell'anno in corso.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo:

- per perdita di capacità giuridica del socio;
- per radiazione dagli albi professionali o di categoria o dai quadri militari, nonché per ogni altro qualsiasi motivo inerente alla moralità del socio;
- per reati dolosi accertati da condanna passata in giudicato, salvo comunque diverso parere del Collegio dei Probiviri;
- per morosità nel versamento delle quote e tasse dovute, indipendentemente da ogni e qualsiasi costituzione in mora;
- per espulsione pronunciata dal Collegio dei Probiviri;
- per espulsione pronunciata dal Consiglio Direttivo nei confronti di un socio onde evitare turbative allo svolgimento delle attività sociali.

9) L'Assemblea ordinaria per l'elezione delle cariche sociali e per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo avrà luogo ogni anno entro e non oltre il 31 Aprile, e sarà convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso da affiggersi nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione assembleare. L'Assemblea ordinaria sarà validamente costituita qualsivoglia sia il numero dei soci sostenitori od effettivi intervenuti, e delibererà a maggioranza semplice di voto.

10) L'Assemblea straordinaria, per la deliberazione su argomenti diversi da

quelli di cui al precedente paragrafo, è convocata dal Consiglio Direttivo di propria iniziativa ovvero su istanza di tanti soci sostenitori od effettivi che rappresentino un terzo dei soci aventi diritto di voto. L'Assemblea straordinaria sarà validamente costituita con l'intervento di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto, e le relative deliberazioni verranno assunte con la maggioranza dei due terzi dei soci intervenuti.

11) Possono partecipare alle assemblee tutti i soci sostenitori od effettivi iscritti all'Associazione, maggiorenni ed in regola col pagamento delle rispettive quote e contributi; tuttavia i soci onorari non hanno diritto di voto.

Non sono ammesse deleghe nelle votazioni.

Le votazioni avverranno mediante schede segrete o per alzata di mano. Dello svolgimento delle Assemblee verrà redatto apposito verbale da conservarsi in un libro tenuto a cura dal Segretario dell'Associazione.

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

12) La direzione e l'amministrazione dell'Associazione è affidata ad un Consiglio Direttivo composto da tre soci, maggiorenni o comunque titolari dei diritti civili, (esclusi onorari) nominati dall'Assemblea ordinaria, i quali durano in carica un anno e sono rieleggibili.

L'elezione del Consiglio da parte dell'assemblea avverrà mediante schede segrete sulle quali ciascun votante indicherà come massimo tre preferenze.

Risulteranno eletti alla carica di consiglieri i soci, che nell'ordine, avranno ottenuto il maggior numero di preferenze.

Il Consiglio Direttivo, entro 15 giorni dalla sua nomina, eleggerà tra i suoi membri un Presidente, un vice Presidente ed un Segretario.

13) Il Consiglio è convocato dal Presidente con preavviso di almeno 7 giorni, una volta ogni trimestre ed ogni qual volta lo reputi necessario il Presidente stesso, ovvero ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.

Il Consiglio è regolarmente costituito in riunione con la presenza di almeno due dei suoi membri, e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei partecipanti.

Le votazioni avverranno in modo palese, salvo che uno dei consiglieri faccia richiesta di votazioni per schede segrete, in caso di parità di voto sarà preminente il voto di colui che presiederà la riunione.

14) Le riunioni del Consiglio Direttivo saranno presiedute dal Presidente dell'Associazione oppure, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente. Delle riunioni del Consiglio si farà constare con appositi verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, e contenuti in apposito libro da tenersi a cura del Segretario.

15) Nell'ipotesi in cui verranno a cessare per morte o per dimissioni uno o più membri del Consiglio, alle cariche vacanti subentreranno nell'ordine i primi esclusi nelle votazioni assembleari per la nomina dei Consiglieri. I nuovi Consiglieri resteranno in carica sino alla prossima assemblea soci.

Nell'ipotesi che venga a mancare per morte o per dimissioni il Presidente della Associazione, assumerà tale carica il Vice Presidente, con durata sino alla prossima assemblea ordinaria dei soci.

16) Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In particolare egli potrà procedere ad alienazioni immobiliari, transigere e compromettere in arbitrati anche amichevoli compositori, acquistare,

vendere e permutare beni immobili, consentire iscrizioni, cancellazioni ed annotamenti ipotecari anche senza liberazione, obbligarsi per mutui, rinunciare ad ipoteche legali, esonerare i Conservatori da responsabilità, autorizzare e compiere operazioni presso gli Uffici del Debito Pubblico e la Cassa Depositi e Prestiti dello Stato o presso la Tesoreria della Banca d'Italia e qualunque altro pubblico o privato Ufficio, e presso qualsiasi ente o società.

Potrà inoltre provvedere alla gestione del Circolo per tutti gli atti di amministrazione, acquistare e vendere merci, automezzi e beni immobili in genere, compiere qualsiasi operazione con le Ferrovie dello Stato, con imprese di trasporto, nonché presso le Banche e gli Uffici Pubblici e privati in genere; esigere e ritirare valori, consentire vincoli e svincoli, rilasciare quietanze, nominare avvocati e procuratori alle liti, accettare e nominare arbitri anche come amichevoli compositori.

Potrà stipulare contratti di assicurazione di qualsiasi genere, usufruire in qualsiasi modo di cassette di sicurezza intestate al Circolo, provocare dichiarazioni di fallimento, intervenire nei relativi giudizi ed in concordati preventivi e definitivi, ovvero in piccoli fallimenti trattare e definire anche in via di transazione qualunque gestione nei confronti di qualsiasi Autorità Governativa, Regionale, Provinciale, Comunale, Fiscale e Sindacale.

I poteri di cui sopra sono a titolo esemplificativo e non tassativo.

17) Il Segretario cura l'esecuzione delle liberazioni del Consiglio e provvede alla conservazione di tutti gli atti e documenti dell'Associazione.

DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

18) L'Assemblea generale ordinaria dell'Associazione può nominare, ogni

anno, un Collegio dei Probiviri composto da tre membri effettivi, tutti rieleggibili, che rivestono la qualifica di soci effettivi o sostenitori. L'elezione del Collegio avverrà mediante schede sulle quali ciascun votante indicherà, come massimo, tre preferenze. Risulteranno eletti alla carica i membri effettivi del Collegio, i TRE soci, che nell'ordine, avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. Il Collegio dei Probiviri, entro TRENTA giorni dalla sua costituzione, elegge tra i suoi membri un Presidente. Il Segretario del Consiglio Direttivo svolgerà le mansioni di segretario del Collegio dei Probiviri.

19) Il Collegio è convocato ogni qualvolta ne faccia domanda uno qualsiasi dei Soci membri, ovvero lo ritenga opportuno il suo Presidente. Esso delibera a maggioranza di due membri su tre, a schede segreta.

20) Le riunioni del Collegio sono presiedute dal Presidente del Collegio. I caso di morte o dimissioni di un membro effettivo, l'assemblea dei Soci eleggerà un nuovo Proboviro.

Ove un Proboviro abbia restare assente senza giusto motivo a più di due riunioni, anche non consecutive, del Collegio, la sua carica si intenderà automaticamente vacante. Venendo a mancare il Presidente del Collegio, le relative mansioni verranno assunte dal Proboviro effettivo avente maggiore anzianità ovvero a parità di anzianità associativa - maggiore anzianità di età.

21) Delle riunioni del Collegio si farà constare con verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato in apposito libro a cura del Segretario stesso sotto vincolo segreto.

22) Collegio dei Probiviri, su istanza del Consiglio Direttivo o su domanda di un socio, giudica su tutte le controversie che possano insorgere tra i soci

tra loro e con il sodalizio relativamente all'interpretazione ed all'applicazione del patto associativo, dello Statuto, del Regolamento, delle deliberazioni assembleari e di tutto quanto attiene alla vita dell'Associazione ed all'attività dei soci in seno alla stessa. Il Collegio dei Probiviri ha altresì esclusiva giurisdizione in tema disciplinare.

I relativi suoi provvedimenti, in ordine di gravità sono:

- il richiamo
- la sospensione
- l'espulsione

La recidiva ad un primo provvedimento comporterà l'applicazione del provvedimento, nell'ordine più grave, successivo.

23) Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono vincolanti per tutti i soci, pena l'immediata espulsione del Socio inosservante, e non sono soggette a reclamo. I provvedimenti a carattere disciplinare non sono soggette a reclamo. I provvedimenti a carattere disciplinare non sono soggetti ad appello o riforma da parte di alcuna Autorità Giudiziaria, e, per la loro efficacia, non richiedono alcuna motivazione.

DELL'ESERCIZIO AMMINISTRATIVO

24) La gestione associativa ha inizio dal 1 gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ciascun periodo di gestione annuale il Consiglio Direttivo redigerà il bilancio consuntivo dell'esercizio testé chiuso e il bilancio preventivo della prossima gestione e sottoporrà entrambi i bilanci alla approvazione dell'assemblea ordinaria dei Soci.

DEL POTERE REGOLAMENTARE

25) Spetta al Consiglio Direttivo dell'Associazione di istituire, ed eventualmente modificare in qualsiasi tempo, **UN REGOLAMENTO GENERALE** dell'associazione, ed altresì **REGOLAMENTI PARTICOLARI** disciplinanti le diverse attività svolte o da svolgere in seno all'Associazione. Tali regolamenti vincolano gli Associati alla stregua del presente Statuto, e la loro inosservanza totale e parziale, (salve in ogni caso le maggiori responsabilità di indole penale e civile nei confronti di chicchessia) comporterà a carico del socio trasgressore tutti i provvedimenti disciplinari già stabiliti con il presente Statuto.

DELLE MODIFICHE

26) Le modifiche del presente Statuto non potranno essere effettuate se non con il voto favorevole di almeno **DUE TERZI** dei soci aventi diritto di voto regolarmente iscritti all'Associazione .

DELLO SCIoglimento

27) In caso di scioglimento dell'Associazione, da deliberarsi con le maggioranze di cui al precedente articolo, l'Assemblea straordinaria dei Soci determinerà il numero dei liquidatori, le loro incombenze e la devoluzione degli eventuali residui attivi dell'Associazione che potranno essere utilizzati esclusivamente per fini di mutualità, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

VARIE

28) Tutte le cariche associative, esclusa quella di **DIRETTORE TECNICO**, sono gratuite;

29) La gestione amministrativa dell'Associazione potrà essere controllata da

un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri, anche non soci, i quali, nominati dall'Assemblea ordinaria dell'Associazione, durano in carica DUE esercizi e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, entro trenta giorni dalla sua nomina, provvederà ad eleggere tra i suoi membri un Presidente, il quale, avrà diritto di partecipare, con funzioni consultive, a tutte le riunioni del Collegio Direttivo dell'Associazione.

30) Per tutto non previsto nel presente statuto vengono richiamate le norme dettate dal Codice Civile e dalle Leggi vigenti in materia.

Torino, li 24/12/98



Registrato a Torino Atti Privati
il 18-12-98 n. 6385
Serie 3A versate L. 250.000
L. duecento cinquantamila
IL DIRETTORE
(Cauchi)

